

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01474/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2022, proposto da

Di Lernia Caterina, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Giorgio, Rocco Antonio Pignataro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

Cannone Domenico, Marzo Paola, Martucci Antonella, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- delle graduatorie dei vincitori e idonei (atto dir. n. 974/05.10.2022), profilo Gestione e Sviluppo Risorse Umane, in parte qua, pubblicate sul BURP del

06.10.2022 nonché, per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 06.10.2022, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie;

- di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di "laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso", nonché di quello n. 2 del 12.05.2022 contenente la specificazione della Commissione, statuyente che: "saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso";

- ove occorrente, del bando di concorso pubblico, approvato con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata (e sostituita) con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 3 area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione e Sviluppo Risorse Umane", n. 6 posti, laddove (art. 7, comma 4, lett. a) vengono previsti 1,5 punti aggiuntivi solo per i candidati in possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso, indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nonché ove interpretato nel senso di escludere tale punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM), presentati ai fini della ammissione/partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto;

- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez Pa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente espone in particolare:

- che ha partecipato al concorso indetto dalla regione Puglia con il bando n. 3, per n. sei posti - area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" - ambito di ruolo "Gestione e Sviluppo Risorse Umane", dichiarando di aver conseguito il 7 novembre 2005 la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01);
- che ha ottenuto il punteggio complessivo di 27,125 senza che le venissero attribuiti 1,5 punti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. a) del bando.

La ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando.

Lamenta, in definitiva, la mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (unica laurea conseguita).

Rilevato che:

- la ricorrente, collocatasi al posto n. 26 della graduatoria finale *de qua* approvata con la determinazione dirigenziale n. 974 del 5 ottobre 2022 (con punti 27,125), otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 1,5; in questo modo conseguirebbe il punteggio di 28,625, che le consentirebbe di sopravanzare i candidati collocatisi con punti 28,5 ai posti n. 7 e n. 8 della graduatoria, approvata con la succitata determinazione dirigenziale n. 974 del 5 ottobre 2022;
- la ricorrente ha notificato il ricorso a tre altri concorrenti, in posizione peggiore (n. 14, 16 e 24 della graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 974 del 5 ottobre 2022, che sarebbero sopravanzati in caso di esito positivo del presente

gravame);

- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;
- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente) che si trovano in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente, i quali precedono la ricorrente medesima nella graduatoria generale e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami formulata dalla ricorrente e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR "Tribunali amministrativi regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso;

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR "Tribunali amministrativi regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui alla precedente lettera B);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo

adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 22 maggio 2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO